

**N. R.G. 12813/2018 VG**

**N. 178/2018 REGISTRO DELLE IMPRESE**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Oggi **29 ottobre 2018**, alle ore 11.30, innanzi al Giudice del Registro delle imprese sono comparsi:

- o la dr.ssa ELVIRA FARINA, funzionaria del Registro delle imprese;
- o per la ricorrente SRL INTIMAX personalmente l'a.u. rag. ANTONIO PORTA con l'avv. GOLDA PERINI.

L'avv. GOLDA PERINI si riporta al ricorso, precisando che la NUOVA INTIMAX costituita in Ungheria avrebbe dovuto incorporare la INTIMAX SRL con sede trasferita a Budapest ma che tale adempimento programmato non è stato realizzato e che quindi in sostanza, non essendosi verificate le condizioni per la cancellazione della SRL dal Registro delle imprese italiane -condizioni rappresentate dall'avvenuta iscrizione dell'ente nel Registro dello stato di destinazione- va disposta la cancellazione della cancellazione della SRL dal Registro delle imprese italiano.

Il rag. PORTA precisa che i soci della INTIMAZ SRL intendono in una nuova assemblea disporre ulteriore modifica dello Statuto sociale individuando nuovamente la sede della SRL in Italia.

La dr. FARINA aderisce alla richiesta ex art.2191 cc di parte ricorrente, riportandosi alle note depositate.

**Il Giudice**

rilevato che, come riferito sia nel ricorso sia nelle note depositate il 18.10.2018 dal Conservatore, la iscrizione relativa alla cancellazione della SRL INTIMAX dal Registro delle Imprese è avvenuta in difetto della dimostrazione della intervenuta iscrizione della società in Registro estero, iscrizione quest'ultima da ritenere presupposto della cancellazione per trasferimento della sede all'estero (cfr. il provvedimento 7.1.2013 di questo giudice del registro nel proc. rg vg n.28/2012 registro imprese),

- o in particolare la iscrizione nel Registro delle imprese ungherese della società NUOVA INTIMAX non risultando idonea ai fini di cui sopra, trattandosi di società differente, come denotato dal nome dell'ente e dalla composizione della compagine, diversi da quelli di INTIMAX SRL;

ritenuto quindi che la iscrizione di cui è chiesta la cancellazione sia avvenuta in difetto dei presupposti di legge;

visto l'art.2191 cc;

dispone la cancellazione della iscrizione eseguita il 9.1.2018 relativa alla cancellazione della SRL INTIMAX dal Registro delle imprese.

**Il Giudice**

*Elena Riva Crugnola*

